



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI SPAZI ED IMPIANTI PUBBLICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO ADIBITI ALLO SPORT.

Approvato con deliberazione consiliare n. 43 de 28.05.1993, modificato con deliberazione consiliare n. 57 del 09.08.1993 a seguito di ordinanza Co.Re.Co., esecutivo dal 29.08.1993

ART. 1

Gli spazi pubblici per lo sport di proprietà del Comune di Carpaneto Piacentino con le relative attrezzature costituiscono il patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale destinati a soddisfare esigenze e bisogni propri della collettività.

ART. 2

Gli impianti sportivi comunali, con esclusione di quelli elencati al successivo art. 4, sono concessi in uso alle Autorità scolastiche, alle Fondazioni Sportive del C.O.N.I., agli Enti di promozione sportiva, alle Associazioni e Società, a Polisportive ed a singoli che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative e amatoriali.

ART. 3

Il Consiglio Comunale, approvando apposite convenzioni e previa definizione delle modalità di affidamento, potrà concedere la gestione degli impianti ad un comitato legalmente costituito o a singoli, Enti, Federazioni, Società legalmente riconosciuti e rappresentati nel rispetto dei principi generali fissati dal presente regolamento. In ogni caso, sulla base di specifica clausola da inserire nelle convenzioni per l'affidamento degli impianti a terzi, è garantito l'uso a gruppi amatoriali che abbiano individuato un responsabile.

ART. 4

Nelle palestre comprese negli edifici scolastici, le ore e gli spazi liberi da impegni o necessità della scuola, sono gestiti in base alle norme contenute nelle leggi del 4.08.1997 n. 517, del 31.05.1984 n. 416 e nel DPR n 616 del 24.07.1977 ed ai criteri fissati in materia del Consiglio Scolastico Provinciale, previo accordo con i rispettivi organismi delle singole Istituzioni Scolastiche.

ART. 5

Le domande per l'uso degli impianti sportivi debbono essere indirizzate all'Amministrazione Comunale. Nella domanda dovranno essere specificati il giorno, l'esatta ora d'inizio e termine dell'attività, il programma con età e numero di partecipanti, le generalità del responsabile dell'attività stessa, nonché, l'indicazione dell'impianto che si vorrebbe utilizzare e se trattasi di manifestazione con ingresso libero o a pagamento. Per lo svolgimento dell'ordinaria attività annuale i soggetti dovranno presentare domanda entro e non oltre il mese di giugno.

ART. 6

Il Sindaco o l'Assessore delegato procederà all'assegnazione di turni, spazi ed orari nel quadro di una programmazione comunale per ogni singola disciplina sportiva, sentito il parere della Consulta Comunale allo sport.

Per l'assegnazione verranno valutati i seguenti indici:

- attività praticate, con privilegio della Società che svolge attività di tipo promozionale nel settore giovanile
- numero degli iscritti alla Società (con particolare riguardo alle fasce giovanili)
- anno di fondazione della Società
- anno di iscrizione al C.O.N.I., limitatamente agli spazi connessi all'attività praticata
- sede legale della Società nel Comune di Carpaneto Piacentino
- anno di iscrizione all'Albo delle Associazioni

ART. 7

Il sindaco o Assessore delegato rilascerà le concessioni d'uso per lo svolgimento di manifestazioni, esibizioni ed altre attività, per le quali sia stata presentata richiesta successivamente al termine stabilito ne precedente art. 5, in base alla disponibilità e compatibilmente con il programma generale delle manifestazioni sportive che si intendono svolgere negli impianti comunali e ferma restandola condizione di agibilità dell'impianto richiesto.

Anche per lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo le domande per l'uso degli impianti sportivi dovranno essere presentate all'Amministrazione comunale secondo quanto previsto nel precedente articolo 5.

ART. 8

L'organizzatore, che per motivi non imputabili al Comune non può svolgere la manifestazione programmata e autorizzata, dovrà versare l'intera somma prevista ed ha diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data, compatibilmente con la disponibilità degli impianti.

ART. 9

In caso di nevicata il concessionario che intenda comunque usufruire dell'impianto all'aperto dovrà provvedere direttamente allo sgombero della neve ed al suo relativo trasporto fuori dal complesso secondo le disposizioni degli uffici comunali competenti.

ART. 10

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle quote d'uso stabilite nel tariffario approvato annualmente dalla Giunta comunale.

ART. 11

La morosità nel pagamento dei canoni d'uso dovuti, la trasgressione alle norme contemplate nel presente regolamento od alle direttive emanate in casi particolari dall'Amministrazione Comunale, possono comportare per i concessionari la sospensione o la revoca della concessione.

ART. 12

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le concessioni, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere eccezionale.

ART. 13

Quando, per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili, l'attività negli stessi può essere sospesa su conforme giudizio tecnico dei competenti uffici comunali, facendosi luogo a restituzione di quanto versato in proporzione al tempo di utilizzo.

ART. 14

Allo scopo di realizzare una efficiente programmazione di interventi, tesi alla conservazione, miglioramento e potenziamento degli impianti sportivi, l'ufficio tecnico comunale in collaborazione con le forze sportive e sociali presenti sul territorio comunale, deve indicare con sufficiente anticipo le opere di manutenzione straordinaria e

gli interventi di manutenzione ordinaria di notevole consistenza che si propone di effettuare nell'anno successivo.

ART. 15

Per le manifestazioni sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione, smontaggio delle stesse.

Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

ART. 16

Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle Società concessionarie potranno essere depositati o comunque rilasciati nei locali dei singoli impianti, solo previa autorizzazione del Sindaco o Assessore delegato.

ART. 17

Il personale addetto agli impianti non può, in qualsiasi forma, vendere o noleggiare agli utenti attrezzi, indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività sportive.

Pertanto ogni forma di commercio o assistenza retribuita è assolutamente vietata se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 18

Il Comune ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammacchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possono comunque derivare durante l'attività sportiva. Gli utenti sono invitati a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

ART. 19

Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi, ad indossare indumenti e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva.

ART. 20

E' fatto espresso divieto al concessionario di manomettere o variare qualsiasi impianto. Ogni modifica, anche a carattere provvisorio, deve essere autorizzato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 21

Al termine di ciascuna manifestazione e comunque entro le 24 ore successive, verrà effettuato, alla presenza di un incaricato dal soggetto concessionario dell'impianto, un sopralluogo al fine di accertare eventuali danni arrecati all'impianto medesimo. In caso di assenza di incaricato del concessionario, l'addetto comunale provvederà ugualmente all'accertamento predetto.

ART. 22

I danni arrecati da chiunque ai servizi dei locali e delle attrezzature di proprietà comunale, verranno per intero rimborsati al Comune, il quale provvederà direttamente alla loro riparazione.

I danni arrecati alle attrezzature di proprietà statale ed elencati nell'inventario della scuola dovranno essere direttamente risarciti alla scuola stessa.

ART. 23

E' fatto tassativo divieto ai concessionari e a chiunque altro ammesso in virtù della concessione di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente o consentire l'uso, in

qualsiasi modo e forma, ed a qualsiasi titolo, sia oneroso o gratuito, in tutto o in parte gli impianti, i locali, gli accessori, per finalità che non sino strettamente quelle in considerazione delle quali è stata richiesta ed accordata la concessione.

ART. 24

I concessionari e gli utenti degli impianti sono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzo degli impianti stessi, degli spogliatoi, dei locali adibiti a servizi e di quant'altro di proprietà del Comune in modo da evitare qualsiasi danno o pregiudizio al patrimonio comunale.

ART. 25

I concessionari sono direttamente responsabili di ogni eventuale danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi.

I concessionari sono tenuti a collaborare al fine di evitare danni alle strutture da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzati.

ART. 26

I concessionari sono obbligati mediante espressa dichiarazione a tenere sollevato e indenne il Comune ed i suoi coobbligati da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e da chiunque, persone o cose, ivi compresi gli atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico, derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso degli impianti e degli accessori, sollevando il Comune stesso ed i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta (sia in via giudiziale che extragiudiziale) che potesse comunque e da chiunque promuoversi ai relazione alla pratica della propria disciplina sportiva. Il Comune si garantisce dai rischi diversi conseguenti alla gestione degli impianti mediante stipulazione di idonea polizza di responsabilità civile salvo rivalsa.

L'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata o riconosciuta dagli organi federali e da quelli amministrativi; pertanto il concessionario dovrà accertarsi che il numero degli spettatori non superi quello previsto dal verbale di agibilità.

Nelle palestre delle Scuole Medie ed Elementari, non possono essere svolte gare aperte al pubblico mancando i requisiti di idoneità.

ART. 27

Elenco impianti sportivi soggetti alle norme del presente regolamento:

- Campo sportivo del Capoluogo;
- Palazzetto comunale;
- Palestra della Scuola Media;
- Campo polifunzionale per pallavolo/pallacanestro.